

PETIZIONE

DIVIETO DI SEGNALAZIONE ESTESO AGLI ASSISTENTI SOCIALI

Art. 37. L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza (Codice Deontologico, *testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009*).

La recente approvazione della legge n. 94/2009 entrata in vigore l'8 agosto 2009 in materia di sicurezza pubblica che introduce il "reato di clandestinità" investe a pieno titolo anche l'assistente sociale, che ha l'obbligo di denuncia dello straniero irregolarmente soggiornante, ora reato perseguibile d'ufficio.

La norma è di difficile interpretazione, con le conseguenti incertezze e difficoltà a tradurre operativamente le disposizioni, che rischiano di trasformare la natura stessa della prestazione professionale di operatori sociali e sanitari.

Pertanto l'assistente sociale potrebbe trovarsi in situazioni dubbie rispetto alle quali decidere per la denuncia oppure per l'omissione, con rischi e conseguenze in entrambi i casi.

Inoltre, in modo del tutto irragionevole, la legge introduce "l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo" (art. 1, co. 22, lett. g). Sono insomma sottratti all'obbligo di esibizione i provvedimenti inerenti all'accesso non solo alle prestazioni sanitarie, ma perfino quelli inerenti all'accesso alle attività sportive e ricreative, mentre non vengono esclusi i provvedimenti relativi all'accesso alle prestazioni di assistenza sociale! Il che appare del tutto paradossale: il legislatore ha mancato di estendere il regime di favore al servizio di assistenza sociale e lo ha invece assicurato per attività che sicuramente assumono minore rilievo, corrispondendo alla soddisfazione di bisogni umani importanti (attività sportive e ricreative), ma non certo essenziali come l'attività di assistenza sociale, che è volta a garantire a tutti, cittadini e non cittadini, il pieno rispetto della dignità umana.

CI APPELLIAMO AL RISPETTO DEI PRINCIPI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE

art. 5. La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.

art. 7. L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologicoculturale che fisico.

art. 8. L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.

PER QUESTO CHIEDIAMO

che venga estesa anche agli assistenti sociali il divieto di segnalazione dello straniero irregolare, come già previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 286/98 per i medici;

che anche in relazione all'accesso ai servizi di assistenza sociale venga escluso l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, così come previsto dall'art. 1 co. 22 lett. g) della legge 94/2009 per l'accesso alle prestazioni sanitarie, alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo.



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
**Consiglio Regionale
della Lombardia**

**Consiglio Regionale
della Lombardia**

Petizione - Divieto Di Segnalazione Esteso Agli Assistenti Sociali

[illegible]